



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, li 15/06/2021

Prot. 196

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
LORO SEDI

Oggetto: Opzione per il sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i

Care compagne e cari compagni,

L'art. 24, comma 7, della legge n. 214/2011 ha modificato l'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 con la soppressione delle parole *"ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19"*. A seguito di questa modifica viene quindi meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995.

Resta comunque salva la facoltà dei lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, in possesso dei requisiti richiesti (anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 1.1.1996), di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo.

Come chiarito dalla circolare INPS n. 35/2012 (punto 5), per il diritto a pensione agli optanti *"si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall'art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare)"*. Le stesse indicazioni sono state riportate nella circolare INPS n. 37/2012 (punto 14).

Con circolare congiunta CGIL-INCA del 26.03.2012 (allegata alla circolare INCA n. 28 del 26.3.2012) è stato quindi precisato che *"dal 2012 la facoltà dell'opzione è limitata esclusivamente alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo mentre, per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, gli optanti dovranno perfezionare i requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995"*.

Successivamente, il messaggio INPS n. 219/2013, rimandando ai punti 1.1 e 2.1 della circolare n. 35/2012, ha chiarito che per il trattamento pensionistico di vecchiaia *"non si deve verificare il requisito relativo all'importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996"*.

Con circolare n. 11/2019 l'Istituto ha poi fatto presente che è possibile accedere alla pensione "quota 100" mediante l'esercizio dell'opzione.

Con nostra circolare n. 152 del 30.4.2021 vi abbiamo informato che, con risposta del 7.8.2020 ad un apposito quesito sull'applicazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 7, della legge 335/1995 sulle pensioni anticipate in opzione (il quesito riguardava l'inclusione/esclusione dei versamenti volontari nel computo dell'anzianità contributiva), la Direzione Centrale dell'INPS ha precisato "... *Tuttavia al trattamento pensionistico conseguito con l'opzione al contributivo in parola, si applicano le disposizioni proprie del sistema contributivo (v. p. 6 del messaggio 219 del 2013), tra le quali l'articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995 e smi in merito ai criteri di valutazione dell'anzianità contributiva per le pensioni anticipate. In base al predetto articolo, ai fini del computo dell'anzianità contributiva per le pensioni anticipate nel sistema contributivo non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. Non trova, di contro applicazione l'articolo 22 della legge n. 153 del 1969 che richiede, invece, per le pensioni dell'AGO cui si applica il regime retributivo, che dell'anzianità contributiva prevista dalla legge per l'accesso a pensione, almeno 35 anni siano "effettivi", conseguiti, cioè, al netto della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.*".

Nella riunione che si è tenuta qualche giorno fa con i Patronati del CePa, visto l'incertezza e la confusione creatasi a seguito di pareri discordanti, abbiamo di nuovo chiesto all'Istituto di emanare urgentemente la circolare riepilogativa per le lavoratrici e i lavoratori optanti che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012.

Nello stesso incontro, l'INPS ha confermato i chiarimenti forniti con la citata risposta del 7.8.2020.

Pertanto, a differenza della pensione c.d. opzione donna, al trattamento pensionistico conseguito con l'opzione in oggetto, si applicano le disposizioni proprie del sistema contributivo, tra le quali quelle previste dall'art. 1, commi 7 e 40, della legge n. 335/1995.

Come precisato nella citata risposta, ai fini del conseguimento delle pensioni anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995:

- non rilevano i contributi derivanti dalla prosecuzione volontaria;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (periodi di percezione dell'indennità di ASpl, di Mini-ASpl, ecc.).

Rammentiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 40 lettera c) della legge n. 335/1995, per le lavoratrici madri sono previsti i seguenti benefici: anticipo età di 4 mesi per ciascun figlio (massimo 12 mesi), oppure, in alternativa, l'aumento del coefficiente di trasformazione relativo all'età (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

Infine, a differenza della pensione c.d. opzione donna, i trattamenti liquidati con l'esercizio dell'opzione in esame non vengono integrati al trattamento minimo.

Da ultimo vi informiamo che nella medesima riunione l'INPS ha fatto presente che sta valutando la possibilità di consentire il cumulo dei periodi assicurativi (L. n. 228/2012 e art. 14 c. 2 L. n. 26/2019) anche a coloro che hanno optato per il sistema contributivo in tutte, alcune o una delle gestioni coinvolte. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 40, della legge n. 335/1995 si applicheranno solo nei casi di opzione in tutte le gestioni coinvolte nel cumulo e non in caso di esercizio di questa facoltà in una o alcune delle gestioni cumulate. Tuttavia, a riguardo l'INPS chiederà la validazione al Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che per la pensione “quota 100” nel messaggio INPS n. 1551/2019 (punto 1.4) era stato precisato *“Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo”*.

Sarà nostra cura, quindi, tornare sull'argomento dopo l’emanazione delle circolari INPS.

Cari saluti.

p. l’Area Previdenza
Caterina Di Francesco

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. il Collegio di Presidenza
Anna Maria Bilato